

T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter,
Sentenza 18 gennaio 2012, n. 611

Svolgimento del processo

Attraverso l'atto introduttivo del presente giudizio, notificato in data 24 febbraio 2011 e depositato il successivo 2 marzo 2011, i ricorrenti impugnano i provvedimenti meglio indicati in epigrafe, chiedendone l'annullamento.

In particolare, i ricorrenti - dopo aver premesso l'interesse a ricorrere in qualità rispettivamente di confederazione che rappresenta, tutela ed offre servizi ai dirigenti e professionisti che operano nel terziario pubblico e privato, nella quale confluiscono 16 organizzazioni sindacali "complessivamente rappresentanti la maggioranza dei dirigenti e quadri direttivi in attività di servizio", e di dirigenti della ASL Roma C e dell'Amministrazione Regionale dell'Abruzzo interessati "a partecipare alla procedura di mobilità ex art. 30 del D.Lgs. n. 165 del 2001" - espongono quanto segue:

- con D.G.R. n. 552 del 2 dicembre 2010 è stata riconosciuta la vacanza di n. 60 posti nella qualifica dirigenziale della Giunta regionale ma è stato disposto di coprire solo 10 posti con la procedura di mobilità di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 165 del 2001;
- conseguentemente, con Det. n. A7280 del 23 dicembre 2010 - pubblicata solo nel BURL e non anche nella G.U. - è stato emanato avviso di mobilità volontaria esterna di soli 10 posti vacanti nell'organico dirigenziale della Giunta della Regione Lazio;
- con le Det. nn. A7282, A7283, A7284, A7285, A7286, A7287 e A7288 sono state indette procedure concorsuali per la copertura dei rimanenti 50 posti di dirigente presso la Giunta Regionale, differenziati in ordine a specifiche Aree;
- con Det. del 29 dicembre 2010 sono state rettifiche tutte le precedenti determinazioni, modificando i requisiti di accesso alle procedure concorsuali;
- tenuto conto, tra l'altro, dell'immissione in ruolo di n. 62 dirigenti provenienti dal ruolo unico regionale degli enti di gestione delle aree protette e

dell'avvenuta soppressione di n. 24 posizioni dirigenziali nell'organigramma della Giunta Regionale ad opera del D.G.R. n. 47 dell'11 febbraio 2011, le su indicate determinazioni sono palesemente lesive delle proprie posizioni e prerogative.

Avverso tali atti i ricorrenti, pertanto, insorgono, deducendo i seguenti motivi di diritto:

1. - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.LGS. N. 165 DEL 2001; DELLA L.R. LAZIO N. 6 DEL 2002; DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 1/2002; DELLA L. N. 241 DEL 1990 E S.M.I., NONCHE' DEI PRINCIPI IN MATERIA ANCHE AI SENSI DEGLI ARTT. 97 E 98 COST.. ECCESSO DI POTERE PER ERRATA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI, TRAVISAMENTO, CARENZA DI ISTRUTTORIA, ILLOGICITA', DIFETTO DI MOTIVAZIONE. SINTOMI DI SVIAMENTO DI POTERE. La determinazione di modifica dei bandi - intervenuta in data 29.10.2010 e comportante previsioni sostanziali, attinenti ai requisiti di accesso al concorso - sono state pubblicate solo sul BURL a non anche nella G.U. (a differenza dei bandi), in violazione dell'art. 4 D.P.R. n. 487 del 1994, con conseguente illegittimità degli atti impugnati.

2. - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.LGS. N. 165 DEL 2001; DELLA L.R. LAZIO N. 6 DEL 2002; DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 1/2002; DELLA L. N. 241 DEL 1990 E S.M.I., NONCHE' DEI PRINCIPI VIGENTI IN MATERIA ANCHE AI SENSI DEGLI ARTT. 97 E 98 COST.. ECCESSO DI POTERE PER ERRATA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI, TRAVISAMENTO, CARENZA DI ISTRUTTORIA, ILLOGICITA', DIFETTO DI MOTIVAZIONE. SINTOMI DI SVIAMENTO DI POTERE. Prima di indire i concorsi, la Regione Lazio "avrebbe dovuto necessariamente stabilire il fabbisogno sulla base della programmazione triennale" di cui all'art. 13 della L.R. n. 6 del 2002. Non solo ciò non è stato fatto ma nel BURL del 28 dicembre 2010 è stata anche pubblicata la legge regionale che "ha fatto transitare nel Ruolo della Giunta Regionale il personale dirigenziale del Ruolo Unico Regionale degli Enti di Gestione della Aree Naturali Protette", pari a n. 62 unità. Tale

inquadramento già sembrerebbe saturare il ruolo dirigenziale della Giunta regionale, "poiché la vacanze in organico, secondo la D.G.R. n. 552/2010, erano proprio 60". Preso ancora atto della intervenuta soppressione di 24 posizioni dirigenziali (D.G.R. n. 47 dell'11 febbraio 2011), appare evidente che "in esito alle procedure concorsuali impugnate, risulteranno in servizio 63 dirigenti in eccedenza" rispetto alle 259 unità previste.

3. - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.LGS. N. 165 DEL 2001; DELLA L.R. LAZIO N. 6 DEL 2002; DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 1/2002; DELLA L. N. 241 DEL 1990 E S.M.I., NONCHE' DEI PRINCIPI VIGENTI IN MATERIA ANCHE AI SENSI DEGLI ARTT. 97 E 98 COST.. ECCESSO DI POTERE PER ERRATA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI, TRAVISAMENTO, CARENZA DI ISTRUTTORIA, ILLOGICITA', DIFETTO DI MOTIVAZIONE. SINTOMI DI SVIAMENTO DI POTERE. In ragione di quanto prescritto dall'art. 30 del D.Lgs. n. 165 del 2001, applicabile anche alla Regioni, costituisce ormai ius receptum il principio "secondo il quale, prima di bandire qualsivoglia procedura concorsuale esterna, l'Amministrazione pubblica deve prioritariamente disporre che la copertura di tutti i posti vacanti avvenga attraverso la procedura di mobilità volontaria. Solo nel caso in cui l'esito di detta procedura non consenta di coprire tutti i posti vacanti, l'Amministrazione potrà provvedere alla copertura dei posti vacanti residui attraverso la procedura concorsuale". Nel caso di specie ciò non è avvenuto, atteso che - a fronte di una rilevata carenza dell'organico dirigenziale in numero di 60 unità - si è deciso di coprire solo 10 posti con la procedura di mobilità volontaria, in esecuzione ad un accordo di concertazione sottoscritto con le OO.SS. in data 23 giugno 2009, con avviso pubblicato - tra l'altro - solo sul BURL, a danno della partecipazione dei dirigenti residenti fuori della Regione Lazio. Tale illegittimità si è aggravata in via definitiva con le Det. del 23 dicembre 2010 con le quali si dà atto che, con deliberazione n. 552 del 2010, è stato dato mandato al Direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio di provvedere alla copertura di n. 50 posti, predisponendo i bandi di concorso. La scelta dell'Amministrazione è, altresì, in contrasto con la sentenza n. 38002 del 22 dicembre 2010. Appare, pertanto, evidente che la Regione Lazio - non emanando un avviso di mobilità per tutti i 60 posti vacanti - ha operato in contrasto con le prescrizioni di legge.

4. - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.LGS. N. 165 DEL 2001; DELLA L.R. LAZIO N. 6 DEL 2002; DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 1/2002; DELLA L. N. 241 DEL 1990 E S.M.I., NONCHE' DEI PRINCIPI VIGENTI IN MATERIA ANCHE AI SENSI DEGLI ARTT. 97 E 98 COST.. ECCESSO DI POTERE PER ERRATA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI, TRAVISAMENTO, CARENZA DI ISTRUTTORIA, ILLOGICITA', DIFETTO DI MOTIVAZIONE. SINTOMI DI SVIAMENTO DI POTERE. L'attuale dotazione organica dei dirigenti della Regione Lazio non prevede alcuna distinzione per profilo professionale ma fa esclusivo riferimento al dato numerico. Stando così le cose, "appare palesemente illogico, nonché violativo delle norme richiamate, stabilire che la copertura dei 50 posti vacanti non sia operata attraverso un solo ed unico concorso ... ma attraverso l'indizione di ben 7 procedure concorsuali", con individuazione di diversi requisiti di ammissione e diversissime prove concorsuali, in alcuni casi - tra l'altro - senza previsione alcun della conoscenza - almeno - delle basilari norme del diritto pubblico e privato, in contrasto con numerose pronunce della Corte di Cassazione. La scelta de qua è, poi, palesemente in contrasto con il principio della massima partecipazione. In ultimo, va considerata la circostanza che non è richiesta una pregressa esperienza lavorativa, la quale si pone in chiara violazione dell'art. 28 del D.Lgs. n. 165 del 2001.

Con atto depositato in data 16 marzo 2010 si è costituita la Regione Lazio, chiedendo il rigetto del ricorso.

Con atto depositato in data 21 marzo 2011 si è costituito anche il Consiglio Regionale del Lazio, ma la lettura della memoria depositata agevolmente rivela che - nonostante il riferimento alla "causa avente R.G. n. 1879/2011" - le repliche si riferiscono ad altro gravame (e, precisamente, a quello afferente l'impugnativa delle determinazioni dirigenziali nn. 1044, 1045, 1046 e 1047 del 23 dicembre 2010, di indizione di n. 4 procedure concorsuali per la copertura di n. 26 posti di dirigente di seconda fascia del Consiglio Regionale del Lazio).

In medesima data hanno depositato atto di intervento ad opponendum i sig.ri T. e C., ma anche da tale atto si comprende che il riferimento al ricorso non è corretto per gli stessi motivi di cui sopra.

Sempre in data 21 marzo 2011 la Regione Lazio ha depositato una memoria, i cui contenuti possono essere così sintetizzati: - la circostanza che il provvedimento di rettifica dei bandi di concorso - afferente a mere irregolarità materiali - sia stato pubblicato nel BURL e sul sito internet della Regione Lazio e non anche in G.U. non determina affatto l'illegittimità dei bandi, stante, tra l'altro, la constatazione che, a fare data dall'1 gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi si intendono assolti con la pubblicazione nei siti informatici delle amministrazioni; - l'Amministrazione ha sempre provveduto alla ricognizione ed all'adeguamento dei ruoli (pari a n. 283 unità quando le determinazioni in contestazione sono state assunte) e, dunque, alla previa fissazione del fabbisogno di personale dirigenziale; - posto che, al momento dell'adozione dei provvedimenti impugnati risultavano in servizio n. 162 dirigenti di ruolo di seconda fascia, n. 4 dirigenti di ruolo di prima fascia e n. 25 dirigenti esterni, per un totale di n. 191 dirigenti, l'immissione nel ruolo di n. 60 ulteriori dirigenti non determinerebbero certo un illegittimo superamento della consistenza della pianta organica; - la legge che ha previsto l'inquadramento del personale degli enti di gestione delle aree naturali protette è entrata in vigore il 29 dicembre 2010, ossia in data successiva ai provvedimenti adottati, ai sensi della lett. e) dell'art. 2, comma 162, L.R. n. 1 del 2002; - in ogni caso, la consistenza complessiva numerica della dotazione organica dirigenziale va aumentata in proporzione del numero dei dirigenti che transitano nel ruolo del personale regionale provenendo dal ruolo unico regionale degli enti di gestione delle aree naturali protette; - per quanto attiene alla violazione dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165 del 2001, va - in primis - considerato che gli atti impugnati sono meramente esecutivi di un accordo di concertazione concluso, in data 25 giugno 2009, tra la Regione e le Organizzazioni Sindacali, recepito dalla Giunta Regionale con Delib. n. 542 del 2009, non oggetto di contestazione; - in ogni caso, l'art. 30 in argomento consente ai contratti collettivi nazionali di definire "le procedure ed i criteri per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1" e, dunque, il predetto accordo non ha fatto altro che fissare le procedure ed i criteri per l'operatività del principio della mobilità; - con la Delib. n. 552 del 4 dicembre 2010 era stata poi data logica priorità alla mobilità volontaria; - il ruolo unico non impedisce la rilevanza di specifiche professionalità, a carattere tecnico o specialistico, e, dunque, l'indizione di diversi concorsi; - l'art. 16 della L.R. n. 6 del 2002 prevede tra i requisiti di

partecipazione l'essere i potenziali candidati muniti di "diploma di laurea, attinente al posto messo a concorso"; - l'art. 28 del D.Lgs. n. 165 del 2001 non si applica alle Regioni.

Con memoria depositata in data 4 aprile 2011 i ricorrenti hanno - preliminarmente - chiesto l'estromissione del Consiglio regionale e degli intervenienti ad opponendum. Dopo aver evidenziato il proprio interesse a ricorrere, strettamente inerente alla rimozione delle procedure concorsuali al fine di conseguire l'interesse sotteso del previo esperimento della procedura di mobilità in relazione a tutti i posti vacanti, hanno poi ribadito la fondatezza delle censure formulate.

Alla camera di consiglio del 7 aprile 2011 i ricorrenti hanno rinunciato all'istanza cautelare.

In data 11 ottobre e 20 ottobre 2011 la Regione Lazio ha prodotto ulteriori scritti difensivi, sollevando l'eccezione di inammissibilità del ricorso - per difetto di giurisdizione del giudice adito - almeno con riferimento all'impugnativa proposta avverso la Det. A7280, con cui è stato emanato l'avviso di mobilità, nonché rilevando il difetto di legittimazione attiva della Confedir e la carenza di interesse delle ricorrenti - persone fisiche. Nel merito, ha insistito sulla correttezza del proprio operato.

In data 10 ottobre 2011 e 20 ottobre 2011 anche i ricorrenti hanno prodotto memorie, reiterando le censure formulate ed, in particolare, quella relativa alla violazione dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165 del 2001. Hanno, altresì, chiesto che non si tenga conto della memoria depositata dalla Regione in data 11 ottobre 2011 perché tardiva.

All'udienza pubblica del 10 novembre 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

1. In via preliminare, il Collegio ritiene di dover valutare l'ammissibilità del ricorso sotto il profilo della giurisdizione del giudice adito.

Al riguardo, si perviene ad una soluzione positiva.

In linea con i rilievi dei ricorrenti, si osserva, infatti, che il fine primario perseguito da quest'ultimi attraverso la proposizione dell'azione di annullamento de qua risiede nella rimozione delle determinazioni dirigenziali con cui sono state indette procedure concorsuali per la copertura di posti di dirigente presso la Giunta Regionale e degli atti alle stesse presupposti.

Ciò detto, appare inconfutabile che l'oggetto della domanda è costituito da provvedimenti di carattere autoritativo che - in quanto espressivi di una scelta compiuta dall'Amministrazione nell'esercizio dei propri poteri - non possono che ricadere nella giurisdizione del giudice amministrativo (cfr. C.d.S., n. 6332 del 2009; TAR Lazio, Sez. I ter, n. 38002 del 2010).

Sulla base di tali considerazioni, non sussistono, tra l'altro, dubbi in ordine all'interesse a ricorrere delle sig.re M. e D.P..

Proprio in ragione del fine di cui è stata data evidenza, diviene, infatti, del tutto influente che le citate ricorrenti non abbiano presentato domanda per partecipare ai concorsi indetti con la determinazioni impugnate: posto che le ricorrenti, già dirigenti, si dichiarano "interessate a partecipare alla .. procedura di mobilità ex art. 30 del D.Lgs. n. 165 del 2001" e, per tale motivo, hanno interesse a "non veder coperti posti dirigenziali attraverso procedure concorsuali", ritenute illegittime (cfr., tra l'altro, pag. 6 della memoria depositata in data 4 aprile 2011), è evidente l'interesse delle predette alla rimozione delle determinazioni impugnate, la quale si rivela utile per l'eventuale conseguimento - mediante la "mobilità" - di una diversa collocazione lavorativa, ritenuta più appagante di quella già rivestita.

Diverso esito va, invece, riservato all'esame della legittimazione ad agire in giudizio o meno della Confedir - Mit.

In proposito, va evidenziato che la Confedir-Mit - come dalla stessa dichiarato ma anche riportato nello Statuto - è una "Confederazione dei Sindacati dei Dirigenti pubblici e Manager del terziario", in cui confluiscono "16 organizzazioni sindacali operanti nel settore terziario pubblico e privato e

complessivamente rappresentanti la maggioranza dei dirigenti e quadri direttivi in attività di servizio" (cfr. pag. 3 del ricorso).

Ciò rilevato, va allora ricordato che, per pacifica giurisprudenza, le associazioni rappresentative degli interessi dei dipendenti hanno legittimazione ad agire in giudizio per far valere, oltre che interessi loro propri, anche interessi riconducibili alle categorie di cui hanno la rappresentanza; tale legittimazione, tuttavia, va esclusa con riferimento alle azioni nelle quali l'interesse dedotto in giudizio concerne una parte soltanto delle categorie rappresentate o singoli associati o, in ogni caso, in cui le posizioni delle categorie rappresentate possano essere tra loro contrapposte di modo che l'associazione si pone in conflitto di interesse con alcuni dei suoi rappresentati (cfr., tra le altre, C.d.S., n. 351/2007; C.d.S., n. 2565/2004).

Tale pacifico postulato non può non trovare applicazione nel caso in esame, in cui i concorsi sono aperti anche a funzionari direttivi di ruolo di amministrazioni pubbliche, in possesso del titolo di studio richiesto, con riserva, tra l'altro, del 50% dei posti messi a concorso a soggetti interni alla Giunta Regionale del Lazio con una certa anzianità di servizio di ruolo "in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea".

Segue a tanto che, essendo precipuo interesse dei direttivi in possesso dei requisiti richiesti quello di partecipare a procedure selettive per progredire in carriera, l'obiettivo della Confedir-Mit non è giuridicamente riferibile alle intere categorie rappresentate ma è idoneo a dividerle in posizioni disomogenee e conflittuali, con accessiva carenza della legittimazione ad agire della Confedir-Mit stessa, la quale deve - dunque - essere estromessa dal giudizio.

Del resto, una diversa conclusione potrebbe anche determinare l'insorgenza di dubbi in ordine all'ammissibilità del ricorso - da qualificarsi indiscutibilmente "collettivo" - in ragione dell'ulteriore possibilità di ravvisare interessi confliggenti in capo agli stessi ricorrenti o, comunque, dell'impossibilità di riscontrare piena identità tra le posizioni sostanziali e processuali di quest'ultimi (cfr., tra le altre, C.d.S., Sez. VI, 11 febbraio 2011, n. 916; C.d.S., Sez. IV, 28 gennaio 2011, n. 678; TAR Sardegna, Cagliari, Sez. I, 10 marzo 2011, n. 211), atteso che:

- le dott. M. e D.P. rivelano l'esclusivo interesse alla rimozione degli atti afferenti le procedure di concorso, al fine di poter usufruire della mobilità in relazione ad un numero più alto di posti vacanti;

- la Confedir-Mit riveste una posizione tale da poter vantare - invece - anche un semplice interesse per la "riedizione" delle procedure concorsuale nel rispetto di previsioni di legge che si ritengono violate (cfr. pag. 8 della memoria prodotta in data 4 aprile 2011), le quali risultano - però - totalmente estranee alla mobilità e, dunque, agli interessi perseguiti dalle sopra richiamate ricorrenti.

Tali rilievi - come emergerà anche nel prosieguo - non sono irrilevanti ai fini del decidere, sicché l'estromissione della Confedir-Mit dal giudizio si impone.

2 . Sempre in via preliminare, il Collegio ritiene poi di dover esaminare le contestazioni sollevate dai ricorrenti in ordine alle posizioni del Consiglio regionale e degli intervenienti ad opponendum (i quali si presentano come dipendenti del Consiglio Regionale che "hanno presentato domanda di partecipazione al concorso pubblico" indetto con la Det. n. 1044 per la copertura di posti del ruolo dirigenziale del Consiglio Regionale del Lazio).

Tali contestazioni sono fondate.

Al riguardo, assume carattere dirimente l'esame dell'oggetto dell'impugnativa: atteso che i provvedimenti impugnati riguardano la Giunta Regionale, non è dato comprendere per quali ragioni ed, eventualmente, in che termini i suddetti soggetti siano interessati e/o coinvolti nella vicenda in esame.

In altri termini, non si ravvisano elementi a supporto di un interesse dei soggetti sopra indicati in relazione all'esito del presente giudizio.

Tale constatazione trova - del resto - conferma nella disamina degli atti prodotti dai soggetti di cui trattasi.

Posto che detti atti - nonostante il richiamo nell'intestazione del ricorso de quo (R.G. n. 1879/2011) - si riferiscono alle determinazioni dirigenziali nn. 1044, 1045, 1046 e 1047 del 23 dicembre 2010, le quali non figurano tra i provvedimenti in epigrafe elencati (bensì sono oggetto di impugnativa mediante la proposizione di differenti ricorsi, tra cui il n. 1982/2011), appare evidente che - anche sotto il profilo sostanziale - i soggetti in questione hanno

dimostrato di avere interesse alla conservazione di provvedimenti diversi da quelli interessati dall'azione di annullamento proposta dai ricorrenti e, dunque, già di per sé hanno comprovato la propria estraneità al presente giudizio.

In conclusione, il Consiglio Regionale del Lazio e gli intervenienti sig.ri T. e C. vanno estromessi.

3. Così definite le parti in causa, il Collegio rileva che, nel merito, il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto.

3.1. Come esposto nella narrativa che precede, le ricorrenti - da identificare esclusivamente con le dott.sse M. e D.P. - lamentano l'illegittimità dei provvedimenti impugnati in ragione, tra l'altro, dei seguenti motivi, rubricati ai nn. 1, 2 e 4:

- il provvedimento di rettifica dei bandi, ossia la D.D. n. A7434 del 29 dicembre 2010, comportante modifiche "essenziali anche ai fini della partecipazione alle procedure concorsuale", non è stato pubblicato in G.U., a differenza dei bandi;

- non è stato previamente stabilito "il fabbisogno sulla base della programmazione triennale di cui all'art. 13 della" L.R. n. 6 del 2002 (art. 16), con l'assurda conseguenza che - a seguito dell'espletamento dei concorsi - "risulteranno in servizio 313 dirigenti", ossia un numero ben superiore a quello prescritto (n. 253);

- l'indizione di ben 7 procedure concorsuali - con individuazione di diversi requisiti di ammissione, senza, tra l'altro, richiesta di iscrizione ad appositi albi - e non, invece, di un solo concorso è del tutto illegittima, atteso che è in violazione delle norme di legge che precedono un'unica ed indistinta dotazione organica della qualifica dirigenziale, con indiscusso pregiudizio per moltissimi "funzionari della Regione", i quali si trovano così nell'impossibilità di presentare un'utile domanda di partecipazione.

Tale censure sono inammissibili per carenza di interesse in capo alle ricorrenti.

E', infatti, evidente che - anche ove condivise da questo Tribunale - il successivo adeguamento da parte dell'Amministrazione alla sentenza di accoglimento emanata non potrebbe comportare alcuna utilità per le predette (a differenza di quanto si potrebbe, invece, affermare per associati della

Confedir-Mit), tenuto conto che l'adeguamento de quo comporterebbe esclusivamente l'assunzione di nuove iniziative al fine di rendere conformi a legge le procedure concorsuali in esame ma - in alcun caso - esplicherebbe effetti inibitori rispetto a quest'ultime.

In altri termini, non sussiste interesse delle ricorrenti a formulare le predette censure, posto che l'eventuale condivisione di quest'ultime si profila inequivocabilmente inidonea a comportare il vantaggio perseguito e più volte palesato, consistente nella previa attivazione della procedura di mobilità in relazione a tutti i posti vacanti in organico.

In ogni caso tali censure sono infondate, in quanto:

- posto che il mancato rispetto delle regole di pubblicità viene denunciato in relazione alla determinazione dirigenziale di mera rettifica dei bandi di concorso, la carenza in questione è - comunque - inidonea ad incidere sulla legittimità di quest'ultimi. In ragione delle peculiarità del caso, da assimilare ai bandi di gara, le conseguenze da riconnettere ad una tale carenza possono, infatti, ravvisarsi - al più - nell'inefficacia della rettifica (cfr., tra le altre, TAR Lazio, Latina, Sez. I, 3 agosto 2009, n. 758) e/o nell'illegittimità di eventuali provvedimenti di esclusione dal concorso, ove adottati - appunto - sulla base delle previsioni non regolarmente pubblicizzate;

- con l'art. 1 del regolamento regionale n. 15 del 2009 - comportante modifiche alla tabella dell'Allegato C al regolamento regionale n. 1 del 2002 - l'Amministrazione ha provveduto ad aggiornare la consistenza degli organici, fissando la consistenza del ruolo regionale dei dirigenti in n. 283 unità. Posto che - tenendo conto dei dati forniti dai ricorrenti - al momento dell'adozione dei provvedimenti impugnati risultavano in servizio n. 191 dirigenti, va riscontrato il rispetto del numero prefissato anche a seguito del buon esito delle procedure concorsuali indette, tenuto, tra l'altro, conto che - per quanto attiene al personale inquadrato nel ruolo unico regionale degli enti di gestione delle aree naturali protette istituite dalla Regione - la lett. e) dell'art. 2, comma 162, l.R.L. n. 9 del 2010 prevede espressamente l'adeguamento del r.r. n. 1 del 2002 e delle dotazioni organiche;

- l'indizione di diverse procedure di concorso, con la richiesta, tra l'altro, di differenti requisiti di ammissione, risulta in linea con la disciplina che regola la materia ed, in particolare, con l'art. 16 della L.R. Lazio n. 6 del 2002, la quale prevede - tra i requisiti di partecipazione - il possesso di un diploma di laurea "attinente al posto messo a concorso" nonché l'alternatività tra la pregressa esperienza lavorativa ed il possesso di un diploma di specializzazione universitaria.

In definitiva, le censure in esame non sono meritevoli di condivisione.

3.2. Ciò detto, permane da valutare la doglianza afferente la violazione dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165 del 2001, il quale - al comma 2 bis - prescrive espressamente che "le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento delle procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti di organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio".

Al fine del decidere, appare opportuno ricordare che - nel caso in esame - la Regione Lazio, a seguito del riconoscimento della vacanza di n. 60 posti nella qualifica dirigenziale nella Giunta Regionale, ha disposto di coprire n. 10 posti con la procedura di mobilità di cui all'articolo 30 di cui sopra e n. 50 posti mediante l'indizione di 7 procedure concorsuali.

In altri termini, la vicenda prospettata risulta caratterizzata dall'assunzione di specifiche decisioni (con a monte anche un "Accordo di concertazione" tra la Regione e le OO.SS., concluso in data 25 giugno 2009), dirette a regolamentare - in modo differente - la copertura dei posti vacanti in organico, ossia a disciplinare - in base a specifiche scelte - i modi di conferimento della titolarità degli uffici.

Posto che - per tale motivo - le decisioni di cui si pongono in termini di provvedimenti concernenti l'organizzazione dell'Ente, indiscussa espressione di esercizio di potere amministrativo da parte di quest'ultimo (cfr., in relazione a situazioni similari, Cass. Civ., Sez. Un., 9 febbraio 2009, n. 3052; TAR Lazio, Roma, Sez. I ter, 21 settembre 2011, n. 7481; TAR Lazio, Roma, Sez. I, 4

marzo 2011, n. 2005), evidente è - come già precisato - la giurisdizione del giudice amministrativo.

Tali constatazioni rilevano - però - anche sotto un ulteriore profilo, da identificare con la compatibilità o meno dell'esercizio di tale potere - regolamentato, tra l'altro, anche a livello regionale, seppure in relazione a personale "non dirigente" (cfr. artt. 182 e 183 del reg. regionale di organizzazione del C.R.) - con la disciplina di cui al predetto art. 30, implicante necessariamente l'accertamento dell'esistenza o meno di limiti in relazione al potere decisorio delle Regioni (nel caso di specie, della Regione Lazio).

Al riguardo, appare opportuno prendere le mosse dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, e precipuamente:

- la recente sentenza n. 324 del 2010, con cui è stato statuito che non sussiste violazione dell'art. 117 della Costituzione in quanto "l'istituto della mobilità volontaria altro non è che una fattispecie di cessione del contratto; a sua volta, la cessione del contratto è un negozio tipico disciplinato dal codice civile (artt. 1406-1410). Si è pertanto in materia di rapporti di diritto privato e gli oneri imposti alla pubblica amministrazione dalle nuove disposizioni introdotte dall'art. 49 del D.Lgs. n. 150 del 2009" - il quale, nel sostituire l'art. 30, comma 1, del D.Lgs. n. 165 del 2001, ha imposto a tutte le amministrazioni pubbliche di rendere pubbliche le disponibilità dei posti in organico da ricoprire attraverso passaggio diretto di personale da altre amministrazioni "prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali"- "rispondono semplicemente alla necessità di rispettare l'art. 97 Cost. e, precisamente, i principi di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione";

- la sentenza n. 390 del 2004 in cui viene affermato che la legislazione statale è legittimata a fissare principi di "coordinamento della finanza pubblica" (art. 117, comma 3, Cost.), senza - comunque - limitazione alcuna dell'autonomia regionale riguardo ai concreti strumenti attraverso i quali quell'obiettivo (contenimento della spesa) può essere raggiunto. Ciò detto, è stato riconosciuto che "la legge statale può prescrivere criteri (ad esempio, di privilegiare il ricorso alle procedure di mobilità: sentenza n. 388 del 2004) ed obiettivi (ad esempio, il contenimento della spesa pubblica) ma non imporre nel dettaglio gli strumenti concreti da utilizzare per raggiungere quegli obiettivi", con conseguenziale illegittimità costituzionale di disposizioni che

fissino il contenimento delle assunzioni a tempo indeterminato entro predefinite percentuali;

- la già citata sentenza n. 388 del 2004, con cui il giudice delle leggi ha rilevato che, attraverso la disciplina di cui agli artt. 33, 34 e 34 bis del D.Lgs. n. 165 del 2001, in materia di mobilità d'ufficio, la legge statale non si ingerisce affatto nelle scelte delle amministrazioni regionali circa le loro esigenze di munirsi di nuovo personale ma si limita a prevedere "che le nuove assunzioni possano avvenire con procedure concorsuali solo dopo che sia stata verificata concretamente l'impossibilità di valersi di personale proveniente da altre amministrazioni e destinato, ove non sia possibile il suo ricollocamento, al licenziamento", fissando rigidi termini per la comunicazione delle esigenze di nuovo personale nonché per le assegnazioni del personale in mobilità. Rilevata la fissazione di un rigoroso confine temporale alla compressione dell'autonomia delle Regioni, è stato escluso, in particolare, che l'art. 34 bis - impositivo dell'obbligo per le amministrazioni pubbliche di comunicare, prima di avviare le procedure di assunzione di personale, l'area, il livello e la sede di destinazione per i quali si intende bandire il concorso - possa considerarsi invasivo della competenza regionale e, dunque, incostituzionale.

In linea con l'orientamento di cui è stata data evidenza, la Sezione - in relazione ad una vicenda comunque non sovrapponibile a quella ora in esame, per l'insussistenza della previa assunzione da parte dell'Amministrazione regionale di decisioni atte a prefissare "percentuali" in ordine all'utilizzo di diversi sistemi di copertura degli uffici - ha poi avuto modo - in sintesi - di affermare che:

- l'art. 30 del D.Lgs. n. 165 del 2001, come modificato da ultimo ad opera dell'art. 49 del D.Lgs. n. 150 del 2009, vincola tutte le amministrazioni pubbliche;

- ciò detto, anche le Regioni devono "osservare l'art. 30 citato e dunque divulgare previamente (l'indizione del concorso) un avviso di mobilità estendendolo sia al personale in servizio presso altre amministrazioni che al personale della G.R. ovvero del C.R.";

- in conclusione, è illegittimo e, dunque, va annullato il provvedimento con cui - sul presupposto che "la mobilità volontaria, di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 165 del 2001, resta in piena autonomia e discrezionalità dell'amministrazione"- approva un bando per l'assunzione, tramite concorso pubblico, di personale dirigenziale (cfr. sent. n. 38002 del 2010).

Da quanto sopra esposto, si evince - in termini sufficientemente chiari - che la mobilità costituisce un istituto che riceve il favor del legislatore, in quanto idoneo a determinare un contenimento della spesa pubblica e - nel contempo - a contrastare la perdita di lavoro da parte del dipendente pubblico, in caso di "eccedenze di personale".

In ogni caso, appare anche evidente che la disciplina di cui agli artt. 30 e ss. del D.Lgs. n. 165 del 2001 non è estranea alla salvaguardia dell'autonomia delle Regioni, coinvolgendo direttamente la necessità di considerare i limiti del legislatore nazionale rispetto - in particolare - il potere di organizzazione spettante - sempre a livello costituzionale - ai predetti enti pubblici.

Al riguardo, la Corte Costituzionale ha espresso - come già si è avuto modo di osservare - postulati differenti, affermando - in ultimo e proprio con riferimento alla mobilità volontaria - che l'aspetto della "mobilità" rientra nella competenza legislativa statale in quanto materia di rapporti di diritto privato, in tal modo dando primaria rilevanza ai profili afferenti non le scelte che - a monte - compie l'Amministrazione bensì ai connotati che caratterizzano la "mobilità" in sé, nell'ipotesi in cui lo stessa trova concreta applicazione.

Sopraesedendo su tale ultima pronuncia, appare - comunque - evidente che la disamina della questione in esame introduce la necessità di ricostruire la disciplina della mobilità volontaria e, dunque, di interpretare l'art. 30 del D.Lgs. n. 165 del 2001 in termini aderenti al dettato costituzionale, con il conseguente obbligo di prediligere - in presenza di più interpretazioni - quella che si riveli "costituzionalmente orientata" (salva l'ipotesi in cui la normativa non si presti a più interpretazioni ed, allora, si impone la necessità di valutare o meno la sussistenza dei presupposti per sollevare la questione di legittimità costituzionale).

Ciò detto, il Collegio si trova, dunque, a dover valutare la disciplina della mobilità volontaria in relazione ai provvedimenti impugnati e, precipuamente, a dover considerare se - pur in presenza delle previsioni in questione - permanga o meno il potere dell'Amministrazione regionale di operare scelte del genere di quelle in contestazione, che - in quanto volte alla copertura di posti vacanti in parte mediante la mobilità ed in parte in esito a concorso pubblico - sono state già considerate come espressione del potere di organizzazione che fa capo all'ente pubblico.

Posta tale necessità, si perviene alla conclusione che la disciplina de qua si presta ad essere interpretata nel senso della non soppressione di tale potere, ossia nel senso che - nonostante la prescrizione dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165 del 2001 - l'Amministrazione regionale rimane titolare - nel rispetto dell'art. 117 della Cost. - del potere di organizzare i modi di conferimento della titolarità dei propri uffici e, dunque, di prevedere - per la copertura di una quota dei posti vacanti - anche l'esclusivo espletamento di procedure concorsuali.

E ciò sulla base delle seguenti considerazioni:

- il D.Lgs. n. 165 del 2001 disciplina due tipi di mobilità: quella d'ufficio (artt. 33, 34 e 34 bis) e quella volontaria (art.30). La mobilità d'ufficio mira al riassorbimento del personale in eccedenza attraverso una procedura che si conclude - ove il personale in esubero non possa essere impiegato diversamente nell'ambito della medesima amministrazione ovvero presso altre amministrazioni - con il collocamento in disponibilità (art. 33 c. 7) per la durata massima di ventiquattro mesi durante i quali esso percepisce un'indennità pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale (comma 8), fermo restando che, decorsi infruttuosamente detti ventiquattro mesi, "il rapporto di lavoro si intende definitivamente risolto" (comma 4). In altri termini, l'art.34 enuncia il principio per cui il personale in esubero presso pubbliche amministrazioni, sia statali che locali, deve poter essere ricollocato durante il periodo di disponibilità presso altre amministrazioni sia per evitare la cessazione definitiva del rapporto di lavoro sia anche per realizzare, in termini globali, un contenimento della spesa per il personale. L'art.34 bis dà, poi, concreta attuazione a detti principi descrivendo puntualmente il procedimento attraverso il quale deve realizzarsi la

ricollocazione del personale in disponibilità. Diverso è, invece, l'istituto e la regolamentazione della mobilità volontaria (art.30), la quale si configura come una fattispecie di cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento presso l'amministrazione che ha posti di funzione vacanti e disponibili. Nella mobilità volontaria, dunque, non v'è l'esigenza di assorbire personale in esubero che corre il rischio della cessazione definitiva del contratto di lavoro, tant'è che, come recita il comma1, "il trasferimento è disposto previo parere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale è o sarà assegnato sulla base della professionalità in possesso del dipendente in relazione al posto ricoperto o da ricoprire", realizzandosi così un bilanciamento tra le esigenze degli aspiranti alla mobilitazione e quelle, prioritarie, dell'ente di destinazione;

- esiste, dunque, una significativa diversità (e finalità) tra i due istituti, la quale si coglie appieno nella lettura della relativa regolamentazione, oggetto, tra l'altro, di aggiornamento e modifica ad opera del medesimo testo legislativo (il D.L. n. 7 del 31 gennaio 2005, convertito nella L. n. 43 del 2005). E difatti, l'art.34 bis (che è stato aggiunto nel corpo del D.Lgs. n. 165 del 2001 dall'art.7 della L. n. 3 del 2006) ha come destinatarie (c.1) "le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2", le quali sono tenute a comunicare ai soggetti di cui all'articolo 34, commi 2 e 3, l'area, il livello e la sede di destinazione per i quali si intende bandire il concorso nonché, se necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneità richieste. I soggetti di cui all'articolo 34, commi 2 e 3 hanno due mesi di tempo (art.34 bis c.2) per assegnare alle amministrazioni il personale collocato in disponibilità. Decorso tale spazio temporale, dette amministrazioni "possono procedere all'avvio della procedura concorsuale per le posizioni per le quali non sia intervenuta l'assegnazione di personale ai sensi del comma 2" . Le assunzioni effettuate in violazione dell'art. 34 bis sono nulle di diritto. Dunque, la norma è chiara: - nel vincolare inequivocabilmente le amministrazioni che hanno posti di funzione vacanti e disponibili da ricoprire mediante pubblica selezione a comunicare il livello e la sede di destinazione per i quali si intende bandire il concorso nonché, se necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneità richieste; - nell'obbligare dette amministrazioni, ove ricevano personale collocato in disponibilità, a procedere all'assunzione di quest'ultimo, con la possibilità

residuale di dare avviso della procedura concorsuale solo per le posizioni per le quali non sia intervenuta l'assegnazione di personale. La disposizione dell'art.34 bis ha subito marginali modifiche (che non alterano il contenuto sostanziale sopra riferito) ad opera del citato D.L. n. 7 del 2005. Completamente diversa era (a fine anno 2004) ed è rimasta (pur dopo le innovazioni legislative apportate) la disposizione dell'art.30 del medesimo decreto legislativo. A fine anno 2004, la norma dell'art.30 era ancora scritta nella sua originale versione ("1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Il trasferimento è disposto previo consenso dell'amministrazione di appartenenza. 2. I contratti collettivi nazionali possono definire le procedure e i criteri generali per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1."). Attesa la differente finalità rispetto all'art.34 bis, essa concepiva la mobilità volontaria solo come facoltà delle amministrazioni ("possono ricoprire"), subordinando il richiesto trasferimento al "previo consenso dell'amministrazione di appartenenza". Nell'anno 2005 l'art.30 subisce significative modifiche ad opera del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla L. 31 marzo 2005, n. 43 (sopra richiamata) e della L. 28 novembre 2005, n. 246, con l'introduzione dell'obbligo per le amministrazioni di "rendere pubbliche le disponibilità dei posti in organico da ricoprire attraverso passaggio diretto di personale da altre amministrazioni, fissando preventivamente i criteri di scelta"e, comunque, subordinando "il trasferimento" al "previo parere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale è o sarà assegnato sulla base della professionalità in possesso del dipendente in relazione al posto ricoperto o da ricoprire". Il secondo comma viene integrato aggiungendo alla formulazione originaria ("I contratti collettivi nazionali possono definire le procedure e i criteri generali per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1"), il seguente periodo: "In ogni caso sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi volti ad eludere l'applicazione del principio del previo esperimento di mobilità rispetto al reclutamento di nuovo personale".Vengono poi introdotti, ad opera del D.L. n. 7 del 2005 (e cioè il testo legislativo che ha apportato delle modifiche anche all'art.34 bis sopra citato), due commi dal seguente tenore: "2-bis. Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico,

devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza.

2-ter. L'immissione in ruolo di cui al comma 2-bis, limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero degli affari esteri, in ragione della specifica professionalità richiesta ai propri dipendenti, avviene previa valutazione comparativa dei titoli di servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati o fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di trasferimento, nei limiti dei posti effettivamente disponibili";

- dunque, pur se nella nuova configurazione legislativa la procedura di mobilità volontaria non costituisce più una facoltà dell'amministrazione (che deve "in ogni caso rendere pubbliche le disponibilità dei posti in organico da ricoprire attraverso passaggio diretto di personale da altre amministrazioni, fissando preventivamente i criteri di scelta"), è pure vero che detta "disponibilità" è concetto diverso da quello riportato dall'art.34 bis, comma 1, ove le amministrazioni sono tenute a comunicare "l'area, il livello e la sede di destinazione per i quali si intende bandire il concorso" e "possono procedere all'avvio della procedura concorsuale per le posizioni per le quali non sia intervenuta l'assegnazione di personale" collocato in disponibilità;

- in definitiva, la disponibilità dei posti in organico da ricoprire attraverso passaggio diretto di personale da altre amministrazioni (e dunque da ricoprire attraverso la mobilità volontaria) non coincide assolutamente (recte: non è richiesto che coincida) con la disponibilità dei posti "per i quali", con riferimento alla mobilità d'ufficio, "si intende bandire il concorso", bensì va riferita esclusivamente a quei posti di funzione disponibili che l'amministrazione decide - nell'esercizio della propria potestà organizzatoria - di ricoprire attraverso passaggio diretto di personale da altre amministrazioni; tant'è che sono nulli (ex art.30 c.2) "gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi volti ad eludere l'applicazione" (non del previo esperimento

di mobilità, ma) del "principio" del previo esperimento di mobilità rispetto al reclutamento di nuovo personale. In altre parole, le Amministrazioni destinatarie dell'art.30 - risultando vincolate ad un "principio" - rimangono tenute a destinare, attraverso una scelta di carattere organizzativo (che può rinvenire, anche nei contratti collettivi di categoria, dei "criteri generali"), una parte dei posti disponibili e vacanti alla mobilità volontaria, fermo restando che, alla fine ed a tutela del buon andamento dell'azione amministrativa che fa capo all'ente ricevente, "il trasferimento è disposto previo parere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale è o sarà assegnato sulla base della professionalità in possesso del dipendente in relazione al posto ricoperto o da ricoprire" (norma questa che è radicalmente assente con riguardo alla mobilità d'ufficio);

- ciò che non è consentito e viene colpito da sanzione di nullità è l'"elusione" di tale principio, e cioè il ricorso ad una tecnica di reclutamento che, per le circostanze più varie, di fatto vanifichi - in toto - il trasferimento volontario;

- l'art.30 non specifica poi, se non con riguardo al trasferimento presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero degli affari esteri, i posti da riservare alla mobilità volontaria. E difatti, limitatamente a tali due specifiche amministrazioni statali ed in ragione della specifica professionalità richiesta ai propri dipendenti, si dispone (c. 2 ter) che il personale che ivi si trovi in posizione di comando o fuori ruolo, debba essere immesso in ruolo, in esito a domanda di trasferimento e previa valutazione comparativa dei titoli di servizio e di studio, "nei limiti dei posti effettivamente disponibili";

- diversa è, invece, la situazione rispetto alle altre amministrazioni. Anche in questo caso i dipendenti ivi comandati o fuori ruolo che facciano domanda di trasferimento hanno diritto all'immissione in ruolo con precedenza rispetto al personale in servizio presso altre amministrazioni anch'esso interessato al trasferimento; ma, in ogni caso, "il trasferimento è disposto, nei limiti" (non dei posti effettivamente disponibili, ma) "dei posti vacanti" (c. 2 bis): diversità espressiva questa che, in quanto adoperata dal medesimo legislatore (si tratta dell'integrazione disposta dal D.L. n. 7 del 2005), non può che essere confermativa delle considerazioni in precedenza rassegnate.

Riepilogando:

- a) mentre la mobilità d'ufficio si preoccupa del trasferimento del personale in esubero, provvedendo alla sua ricollocazione sia per evitare la cessazione definitiva del rapporto di lavoro sia anche per realizzare, in termini globali, un contenimento della spesa per il personale, la mobilità volontaria non riguarda personale in esubero ma quei dipendenti interessati, per le ragioni più varie, a svolgere presso amministrazione (che presenta carenze di organico) diversa da quella di appartenenza le funzioni inerenti la qualifica posseduta;
- b) la mobilità d'ufficio rispetto alle finalità cui assolve ed alle esigenze che mira a soddisfare non ammette temperamenti, mentre la mobilità volontaria condiziona - a tutela di un interesse pubblico che appare chiaramente prevalente - il trasferimento de quo al previo parere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale è o sarà assegnato sulla base della professionalità in possesso del dipendente in relazione al posto ricoperto o da ricoprire;
- c) nel caso di mobilità volontaria, sussiste l'obbligo per le amministrazioni di rendere pubbliche le disponibilità dei posti in organico da ricoprire attraverso passaggio diretto di personale da altre amministrazioni, mentre nel caso di mobilità d'ufficio vanno resi disponibili i posti "per i quali si intende bandire il concorso", con evidente diversità dei parametri cui dette disponibilità si correlano;
- d) le amministrazioni pubbliche destinatarie dell'art.30 sono vincolate al rispetto "del principio" del previo esperimento di mobilità rispetto al reclutamento di nuovo personale; per contro, le amministrazioni destinatarie dell'art. 34 bis possono procedere ad assunzioni tramite concorso per le sole posizioni per le quali non sia intervenuta l'assegnazione di personale collocato in disponibilità;
- e) le amministrazioni pubbliche destinatarie dell'art.30 non possono eludere l'applicazione del principio del previo esperimento di mobilità; e cioè ricorrere a tecniche di reclutamento idonee, per le circostanze più varie, a vanificare la mobilità volontaria a vantaggio della procedura concorsuale;

f) solo nell'ipotesi disciplinata dal c. 2 ter si prevede l'immissione in ruolo del personale interessato alla mobilità esterna "nei limiti dei posti effettivamente disponibili"; mentre per i casi ordinari (c.2 bis) il trasferimento è disposto nei limiti dei posti vacanti e, dunque, con riguardo a quella frazione che, nell'ambito dei posti vacanti, l'amministrazione decide di ricoprire attraverso passaggio diretto di personale da altre amministrazioni.

Alla luce delle considerazioni in precedenza rassegnate ed in sintonia con un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 30 di cui sopra, deve riconoscersi la titolarità, in capo all'ente Regione, di un potere di organizzazione che, motivatamente esercitato, consenta all'ente stesso di coprire i posti di funzione vacanti attraverso la sola procedura di mobilità ovvero in parte attraverso detta procedura ed in parte attraverso il meccanismo di selezione concorsuale.

Ciò detto, la questione si sposta eventualmente sul piano delle ragioni motive che vengono a supportare la seconda delle opzioni dianzi rappresentate: ma tale profilo esula dalla materia del contendere non essendo stata formulata dalle ricorrenti alcuna censura in questi termini.

4. Concludendo, il ricorso - previa estromissione, per carenza di legittimazione ad agire, della Confedir Mit - va respinto.

Attese la novità delle questioni trattate e la peculiarità della controversia, le spese di lite possono essere compensate tra le parti in causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1879/2011, come in epigrafe proposto, previa estromissione della Confedir Mit, lo respinge.

Compensa le spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.